



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STATALI PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE. ANNO 2021.

IL DIRIGENTE

Visto l'articolo 6, comma 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124;

Visto il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016, con il quale sono stati ridefiniti i criteri, le procedure e le modalità di accesso ai contributi;

Visto l'art. 1, comma 2 del Decreto Interministeriale del 23 giugno 2020 in forza del quale viene ampliata la platea dei beneficiari del Fondo ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30%;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 30 luglio 2021 con cui è stato riconfermato l'ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, per come stabilito dal richiamato art. 1, comma 2, del decreto interministeriale 23 giugno 2020;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 988 del 27 settembre 2021 avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione G.R. n. 402/2020 – Criteri per l'accesso al fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11, L. 431/98;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n°296 del 09/03/2020 avente ad oggetto "'Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli - nuovi criteri di ripartizione risorse";

Visto il Decreto Dirigenziale n° 19698 del 04.11.2021 "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L. 102/2013 convertito dalla L. 124/2013 # Impegno e liquidazione risorse destinate ai comuni capoluogo e alta tensione abitativa ripartite alle Regioni con decreto MIMS 30 luglio 2021";

In attuazione della propria Determinazione n° 379 del 08/05/2023

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico 10/05/2023 per 30 giorni, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo straordinario volto a prevenire l'esecutività degli sfratti per morosità nei confronti dei conduttori in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza della crisi economica, secondo quanto disposto nel presente avviso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo di cui alla presente misura, per la sua natura di intervento straordinario e non di misura strutturale, non può essere concesso per più di due volte allo stesso nucleo familiare.

Art. 1 – Destinatari e requisiti

Possono presentare richiesta per usufruire del contributo in oggetto i nuclei familiari che al momento della pubblicazione del presente avviso sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. richiedente con cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all'U.E. con regolare titolo di soggiorno;
2. titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
3. residenza da almeno un anno nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio, sito nel Comune di Pontedera;
4. possesso di un reddito ISE non superiore ad € 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00;
5. non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili, nella provincia di residenza, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
6. perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale nella misura di almeno il 30% nel periodo marzo-maggio 2021 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente in ragione dell'emergenza COVID-19, anche in assenza di una citazione per la convalida dell'intimazione di sfratto;
7. essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida e versare in una situazione di morosità incolpevole, ossia una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare che può essere dovuta ad una delle seguenti cause, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - perdita del lavoro per licenziamento.
 - accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
 - cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga che limiti notevolmente la capacità reddituale;
 - collocazione in stato di mobilità;
 - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
 - cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., aperte da almeno 12 mesi, derivanti da cause di forze maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
 - malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza;
 - modificazione del nucleo familiare con perdita di una fonte di reddito, per motivi quali separazione, allontanamento di un componente, detenzione.

I Comuni, anche avvalendosi del contributo dei servizi sociali, possono attestare la diminuzione della capacità reddituale (comunque in misura pari o superiore a quanto indicato al punto 6) anche per altri motivi, sempreché connessi al peggioramento della condizione economica generale; tale peggioramento deve essere ascritto in particolare ai fenomeni di precarietà lavorativa, alla sussistenza di contratti atipici e/o saltuari, a nuclei in particolare situazione di fragilità, quali famiglie monoparentali, pensionati, presenza di portatori di handicap, per i quali l'erosione del potere d'acquisto comporta una effettiva difficoltà di sostentamento.

Art. 2 – Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati all'art.1 del presente avviso. A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n°445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto testo unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione nel rendere tali dichiarazioni verificando con precisione i dati dichiarati.

In particolare, sono comprovati mediante autodichiarazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da rendersi sottoscrivendo il modulo di domanda appositamente predisposto i seguenti stati, fatti o situazioni soggettive o oggettive: a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o cittadinanza di altro Stato con regolare permesso di soggiorno; b) residenza e stato di famiglia del richiedente alla data della domanda; c) composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici del richiedente e di ciascun componente il nucleo; d) reddito ISE/ISEE in corso di validità redatto ai sensi del D.P.C.M. n°159 del 5 dicembre 2013 e D. Dirett. 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati all'art. 1 del presente avviso:

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- cittadinanza di altro Stato e titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno almeno biennale e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico;
- composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo;
- reddito ISE/ISEE in corso di validità redatto ai sensi del D.P.C.M. n°159 del 5 dicembre 2013 e D. Dirett. 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia del contratto di locazione registrato;
- b) copia dell'eventuale intimazione di sfratto dalla quale si deduca l'ammontare complessivo della morosità e, se già intervenuta, copia del verbale della prima udienza oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell'eventuale atto di precetto e/o della significazione di esecuzione;
- c) documenti comprovanti il possesso delle condizioni d'incolpevolezza della morosità di cui al precedente art.1 punto 7;
- d) autocertificazione nella quale viene dichiarato di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto.

Art. 3 –Presentazione delle domande

Le domande presentate saranno raccolte in ordine di presentazione secondo il protocollo di ricezione ogni 20 giorni partendo dalla data di pubblicazione del presente avviso ed in tale ordine saranno esaminate ai fini dell'ammissione e dell'individuazione dell'ordine di priorità dalla Commissione Territoriale per il contrasto del disagio abitativo.

La Commissione valuterà le domande in termini di ammissibilità e secondo l'ordine cronologico di protocollazione, ai fini di validità si prenderà in esame la data del protocollo in cui la domanda è completa di tutta la documentazione necessaria secondo un criterio di priorità correlato al maggior rischio di esclusione abitativa, individuato dalla Commissione stessa, compiendo una valutazione in ambito complessivo LODE Pisano e formando un Elenco unitario.

Art. 4 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Pontedera reperibili sul sito web o distribuiti presso "URP – Servizi alla persona" del Comune di Pontedera previo appuntamento telefonico al numero 0587/299207 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13,00 oppure presso l'Associazione Casa Insieme previo appuntamento telefonico al numero 0587/299509 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00.

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, e presentate entro il termine di cui al precedente articolo. Le domande di partecipazione redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovranno essere presentate presso la sede dell'Associazione "Casa Insieme" Via Brigate Partigiane n. 4 previo appuntamento telefonico al numero 0587/299509 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00.

Art. 5 – Istruttoria delle domande

Il Comune di Pontedera procede all'istruttoria delle domande, in collaborazione all'Associazione Casa Insieme, accerta la sussistenza delle condizioni e verifica il possesso dei requisiti previsti e sottopone ogni 20 giorni le stesse all'esame della Commissione Territoriale per il contrasto del disagio abitativo. Tale Commissione effettuerà la valutazione delle domande per confermare o escludere l'ammissione al contributo ed in questo secondo caso per individuare i criteri di priorità individuati dal D.M. 14/5/2014, ovvero:

- a) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasettantenne;
- b) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia un minore;
- c) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente con invalidità accertata per almeno il 74%;
- d) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

In assenza od a parità di condizioni di priorità la Commissione Territoriale utilizzerà in ordine decrescente i seguenti ulteriori criteri preferenziali al fine di fronteggiare le situazioni di maggior disagio abitativo:

1. non aver goduto in precedenza di altri contributi dal Fondo di morosità sfratti;

2. essere posizionato nelle precedenti graduatorie relative al Fondo morosità sfratti senza avere beneficiato del contributo per mancanza di risorse sufficienti a coprire le necessità di tutti gli ammessi in graduatoria.
3. il maggior stato di avanzamento del procedimento di sfratto;
4. l'ISEE più basso;
5. l'antiorità dell'atto di intimazione di sfratto per morosità.

Ai fini della presente disciplina per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio sei mesi prima della data di pubblicazione del presente bando.

Sono equiparate al nucleo familiare, le situazioni di convivenza finalizzate alla reciproca assistenza morale e materiale, che siano instaurate e durino stabilmente da almeno sei mesi alla data di pubblicazione del presente bando.

Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione delle richieste, gli interessati possono inoltrare opposizione che sarà valutata dalla Commissione Territoriale.

Il Comune di Pontedera, dopo avere provveduto all'istruttoria delle domande pervenute, le trasmette - utilizzando un apposito stampato - entro i successivi 15 giorni alla Commissione Territoriale per il contrasto del disagio abitativo. Tale commissione effettua la valutazione delle singole domande, pervenute nei 15 gg, per confermare o escludere l'ammissione al contributo delle stesse e predisponde l'elenco delle domande accolte in base all'ordine di ricezione e ai criteri di priorità e l'elenco delle domande escluse con la relativa motivazione.

L'elenco complessivo delle domande accolte e l'elenco complessivo delle domande escluse con la relativa motivazione sono approvati in via provvisoria e pubblicati a cura del Comune di Pontedera

Entro 5 giorni dalla pubblicazione in via provvisoria degli elenchi delle domande accolte in base ai criteri di priorità e delle domande escluse all'Albo Pretorio on line individuate solo dal numero di protocollo, gli interessati possono inoltrare opposizione, che sarà valutata dalla Commissione Territoriale.

L'elenco, in via definitiva, delle domande accolte in base ai criteri di priorità e l'elenco delle domande escluse con la relativa motivazione saranno approvati e pubblicati a cura del Comune di Pontedera.

Art. 6 – Ripartizione del fondo ed erogazione del contributo

L'Ufficio Casa, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria stabilita dal Fondo statale attribuito al Comune di Pontedera dalla Regione Toscana e nei limiti dell'importo da erogare ai sensi del successivo art. 7, provvederà, previa apposita comunicazione, a proporre la corresponsione dell'importo del contributo destinato come segue:

- a) **fino ad un massimo di 8.000 euro** per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile da parte del locatore. Entro 30 gg dalla comunicazione dell'ammissione dovrà essere presentata un'apposita autodichiarazione del proprietario attestante la morosità, con rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) **fino ad un massimo di 6.000 euro** per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole. Entro 30 gg dalla comunicazione di ammissione al contributo dovrà essere presentata apposita autodichiarazione del proprietario attestante la morosità accertata e la disponibilità al

differimento con l'indicazione del periodo e dell'importo richiesto come ristoro. Tali elementi saranno valutati dalla Commissione Territoriale che si pronuncerà sull'ammissibilità della proposta eventualmente formulando una controproposta. Quest'ultima non potrà essere ulteriormente ricontrattata, ma soltanto accettata o meno dal proprietario;

- c) **per assicurare il versamento di un deposito cauzionale** per stipulare un nuovo contratto di locazione. L'inquilino dovrà presentare entro 30 gg dalla comunicazione di ammissione al contributo, un contratto di locazione scritto da cui risulti l'entità del deposito cauzionale e del canone di locazione mensile;
- d) **per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative ad un nuovo contratto di locazione** fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di 12.000 euro. Entro 30 gg dalla comunicazione di ammissione al contributo dovrà essere presentata apposita autodichiarazione del proprietario attestante la disponibilità ad accettare la somma relativa.

I contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Art. 7 – Ammontare del contributo

Potrà essere riconosciuto un contributo pari all'importo del debito complessivo così come risultante dall'atto giudiziale di intimazione dello sfratto ovvero, relativamente ai beneficiari di cui all'art. 1, punto 6, dall'importo del canone annuale risultante dal contratto, che non potrà superare il tetto massimo di € 8.000,00 (ottomila/00).

Nel caso di "passaggio da casa a casa" il contributo sarà utilizzato come deposito cauzionale per il contratto relativo al nuovo alloggio per un importo pari a tre mensilità ed alle spese eventuali di registrazione oppure sarà valutato il versamento di un numero di mensilità sul nuovo contratto di locazione sino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di 12.000 euro.

L'Amministrazione si riserva di ridurre l'entità dei contributi in relazione alle risorse disponibili.

Art. 8 – Esclusione dal Bando

Pena l'esclusione, le richieste dovranno essere debitamente sottoscritte e dalle stesse dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti, le condizioni ed i documenti richiesti dal presente avviso. L'esclusione è, altresì, disposta in tutte le ipotesi previste dal presente avviso ed in particolare per il superamento dei termini stabiliti per la concessione del contributo di cui all'art.6.

Art. 9 – Ulteriori disposizioni

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

I contributi possono essere finalizzati ad evitare la conclusione della procedura di sfratto in caso di contratto di locazione di edilizia privata di alloggio realizzati nell'ambito di programmi di edilizia agevolata in locazione.

Il contributo di cui alla presente misura non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.

Si precisa che i contributi affitti di cui alla legge 431/98, per loro natura, risultano incompatibili con il contributo sfratti solo nei casi in cui vengano erogati al locatore a sanatoria della morosità per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti.

Nel caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n 4, convertito con modificazione della legge 28 marzo 2019, numero 26 il contributo concesso ai sensi del presente atto potrà essere erogato decurtando la quota B del reddito di cittadinanza riferito allo stesso periodo temporale.

L'erogazione del contributo è finalizzata o al proseguimento del contratto in essere o alla stipula di un contratto con un nuovo locatario; non è quindi possibile una doppia erogazione collegata allo stesso richiedente una a favore del vecchio locatore e una a favore del nuovo nel caso di passaggio da casa a casa.

Art. 10 - Controlli

Saranno essere effettuati controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni presentate e nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia. Il campione verrà estratto casualmente attraverso l'uso del programma <http://www.random.org/integers/>.

L'amministrazione si riserva inoltre la facoltà di controllare la validità delle motivazioni d'incolpevolezza della morosità addotte dai richiedenti, invitando gli interessati ad un colloquio informale chiarificatore.

Art. 11 – Informativa sulla privacy

Informativa sul trattamento dei dati personali Privacy - Protezione Dati Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 Il Comune di Pontedera, con sede in Pontedera (PI), C.so Matteotti n. 37, nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del Sindaco quale legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, informa gli interessati che i dati personali e sensibili raccolti che li riguardano (dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito e/o comunicati da terze parti), sono necessari e saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici. Ove richiesto dagli interessati i dati potranno essere trattati anche per comunicare eventi o altre iniziative istituzionali dell'A.C. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente trattamento. I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Comune di Pontedera o delle imprese espressamente nominate come responsabili o sub responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. contro interessati, partecipanti al procedimento, altri

richiedenti). Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pontedera nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti collegati al presente trattamento. È diritto degli interessati chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Reg. UE 2016/679). L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Il Responsabile per la protezione dati del Comune di Pontedera è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@comune.pontedera.pi.it

Art 12 - Norma Finale

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento agli atti di cui in premessa ed alla vigente normativa in materia.

Il responsabile del procedimento è individuato nella Posizione Organizzativa del Servizio “3° SERVIZIO URP E SERVIZI ALLA PERSONA” .

Pontedera, lì 10/05/2023

IL DIRIGENTE DEL 3^ SETTORE

(Dott.ssa Federica Caponi)